

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4236 del 31/07/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società M.Z. ASPIRATORI SPA per l'impianto destinato ad attività di lavorazione lamiera metalliche, piegatura, taglio e saldatura, sito in Comune di Budrio (BO), via Trebbi n. 16-18-20 e Via Giordani n.10.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4420 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **M.Z. ASPIRATORI SPA** per l'impianto destinato ad attività di lavorazione lamiere metalliche, piegatura, taglio e saldatura, sito in Comune di Budrio (BO), via Trebbi n. 16-18-20 e Via Giordani n.10.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. **Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **M.Z. ASPIRATORI SPA** (C.F. 00582450375 e P.IVA 00516881208) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione lamiere metalliche, piegatura, taglio e saldatura, sito in Comune di Budrio (BO), via Trebbi n. 16-18-20 e Via Giordani n.10, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2019-2166 del 07/05/2019) per lo stabilimento ubicato in Via Trebbi n. 16-18-20, con scadenza di validità in data 16/05/2034, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 10592 del 17/05/2019, intestato alla medesima società e contestuale richiesta di fusione in un unico atto autorizzativo del confinante stabilimento ubicato in Via Giordani n.10, anch'esso intestato alla medesima, già autorizzato con DET-AMB-2019-424 del 29/01/2019, con scadenza di validità in data 13/02/2034, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura con provvedimento prot. n. 3430 del 14/02/2019, per cui il nuovo atto ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche di**

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

**dilavamento** {Soggetto competente Comune di Budrio}.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**<sup>4</sup> {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**<sup>5</sup> {Soggetto competente Comune di Budrio}.
2. **Revoca delle precedenti AUA** adottate da ARPAE - SAC di Bologna con DET-AMB-2019-2166 del 07/05/2019) per lo stabilimento ubicato in Via Trebbi n. 16-18-20, con scadenza di validità in data 16/05/2034 e DET-AMB-2019-424 del 29/01/2019 per lo stabilimento ubicato in Via Giordani n. 10, con scadenza di validità in data 13/02/2034 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
  3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
  6. Obbliga la società **M.Z. ASPIRATORI SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente che, completata la procedura di verifica antimafia di propria competenza<sup>9</sup>, provvederà al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Come da nota di indicazioni operative della Regione Emilia Romagna Prot. n. 613264 del 23/06/2021 punto 4).

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **M.Z. ASPIRATORI SPA** (C.F. 00582450375 e P.IVA 00516881208) con sede legale in Comune di Budrio (BO), via Certani n. 7, per l'impianto sito in Comune di Budrio (BO), via Trebbi n. 16-18-20 e Via Giordani n.10, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione delle Terre di Pianura in data 18/12/2023 (Prot. n. 30775) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di inserimento e attivazione di nuovi punti di emissioni in atmosfera per l'attività sita in Via Trebbi n. 16-18-20 e modifiche degli scarichi in pubblica fognatura. Contestualmente viene richiesto anche l'accorpamento in un unico atto delle attività site in Via Giordani n.10 già autorizzate alla medesima Ditta con separato provvedimento di AUA e con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle già matrici autorizzate del quale viene richiesta la revoca
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 31041 del 20/12/2023 (pratica SUAP n. 30775/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/12/2023 al PG/2023/216713 e confluito nella **Pratica SINADOC 43629/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/1906 del 08/01/2024 ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3207 del 08/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/02/2024 al PG/2024/25667, ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 06/02/2024 (prot.n. 2789).
- L'ARPAE-AACM con propria nota PG/2024/27514 del 13/02/2024, verificata la documentazione pervenuta, ha preso atto dell'avvenuto avvio del procedimento amministrativo ed ha comunicato agli Enti competenti le modalità e le tempistiche utili per l'emissione, da parte di tutti gli Enti competenti, dei necessari pareri utili al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per i titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/32689 del 20/02/2024 ha trasmesso, con riferimento alla matrice emissioni in atmosfera, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i

titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4108 del 20/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/02/2024 al PG/2024/33513, ha trasmesso la richiesta del Comune di Budrio (prot. 5030 del 19/02/2024) di supporto tecnico di ARPAE APAM necessario al rilascio del richiesto parere/nullaosta per la matrice di impatto acustico richiesto per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/41093 del 01/03/2024 ha trasmesso, con riferimento alla matrice di impatto acustico, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota prot. n. 7776 del 02/04/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/04/2024 al PG/2024/61878, ha trasmesso nulla osta relativo alla matrice di impatto acustico, del Comune di Budrio (prot.n. 9327 del 28/03/2024), ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 54620 del 17/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/06/2024 al PG/2024/111698, ha trasmesso parere favorevole di competenza ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14680 del 20/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/06/2024 al PG/2024/114559, ha trasmesso nullaosta ambientale relativo alla matrice scarichi in pubblica fognatura e parere favorevole urbanistico edilizio del Comune di Budrio del 20/06/2024 (Prot. n. 18452/2024) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>11</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 , in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

<sup>11</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 25/07/2024

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

***Patrizia Vitali***<sup>12</sup>  
(*determina firmata digitalmente*)

<sup>12</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto M.Z. ASPIRATORI SPA**  
**Comune di Budrio (BO), via Trebbi n. 16-18-20 e Via Giordani n.10**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

**Scarico S1** nella pubblica fognatura bianca di via Trebbi classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di congruenza tecnica del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua in attesa della futura presa in carico), come “scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate” originate dai coperti ed aree esterne adibite a transito e sosta dei veicoli di pertinenza dell’edificio posto in Via Trebbi n.16 facente parte della medesima attività.

**Scarico S2** nella pubblica fognatura nera di via Trebbi (afferente al depuratore comunale di Budrio-Capoluogo di via Mauro) classificato dal Comune di Budrio (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dai servizi igienici presenti negli edifici posti in Via Trebbi facenti parte della medesima attività.

**Scarico S3** nella pubblica fognatura bianca di via Trebbi classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di congruenza tecnica del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua in attesa della futura presa in carico), come “scarico di acque reflue di dilavamento non contaminate” costituito dall’unione di acque di prima pioggia, derivante dalle aree esterne dell’edificio di via Trebbi n.18-20 e lato est dell’edificio di via Trebbi 16, in cui sono depositati semilavorati metallici e rifiuti speciali in cassoni scarrabili, e acque di seconda pioggia e meteoriche di dilavamento non contenenti sostanze pericolose dei coperti dell’edificio di via Trebbi n.18-20 facente parte della medesima attività.

**Scarico S4** nella pubblica fognatura nera di via Trebbi (afferente al depuratore comunale di Budrio-Capoluogo di via Mauro) classificato dal Comune di Budrio (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dai servizi igienici presenti negli edifici posti in Via Giordani facenti parte della medesima attività.

**Scarico S5** nella pubblica fognatura bianca di via Trebbi classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di

congruenza tecnica del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua in attesa della futura presa in carico), come “scarico di acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate” originate dai coperti ed aree esterne adibite a transito e sosta dei veicoli di pertinenza dell’edificio posto in Via Giordani n.10 facente parte della medesima attività.

**Scarico S6** nella pubblica fognatura mista di via Giordani (afferente al depuratore comunale di Budrio-Capoluogo di via Mauro) classificato dal Comune di Budrio (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” originate dai servizi igienici presenti negli edifici posti in Via Giordani facenti parte della medesima attività.

**Scarico S7** nella pubblica fognatura mista di via Giordani (afferente al depuratore comunale di Budrio-Capoluogo di via Mauro) classificato dal Comune di Budrio (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque di dilavamento non contaminate” originate dai coperti ed aree esterne adibite a transito e sosta dei veicoli di pertinenza dell’edificio posto in Via Giordani n.10 facente parte della medesima attività.

### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere favorevole e di congruità tecnica Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 54620 del 17/06/2024, con nullaosta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 14680 del 20/06/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 26/06/2024 al PG/2024/114559). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 20188/2018 (stabilimento di Via Giordani 10), sinadoc n. 20190/2018 (stabilimento di Via Trebbi 16-18-20).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di modifica sostanziale dell’AUA (agli atti di ARPAE in data 20/12/2023 al PG/2023/216713 e ss.mm. e ii.).

-----  
Pratica Sinadoc 43629/2023

Documento redatto in data 25/07/2024



**Comune di Budrio**  
Settore Sviluppo del territorio  
Servizio Ambiente e Patrimonio



CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 18452/2024 DEL 20/06/2024

Alla cortese attenzione di

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
UNIONE TERRE DI PIANURA**  
[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 – MZ  
ASPIRATORI – S.P.A. - PRATICA SUAP N. 30775/2023 – NULLA OSTA  
URBANISTICO-EDILIZIO-AMBIENTALE**

In relazione al procedimento in oggetto (Pratica SUAP 30775/2023) relativo alla modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (DET-AMB-2019-2166 del 07/05/2019) della ditta MZ ASPIRATORI S.P.A., per la modifica della matrice emissioni in atmosfera e della matrice scarichi in acque superficiali dell'impianto sito a Budrio in via Trebbi n. 16-18-20 e via Giordani n. 10;

Con la presente sono a trasmettere i seguenti pareri:

- **Parere urbanistico/edilizio**  
Valutati gli interventi proposti sulla base degli elaborati progettuali trasmessi, vista anche la documentazione integrativa pervenuta in data 08/02/2024, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, non rilevando motivazioni urbanistico-edilizie ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per quanto riguarda gli aspetti dell'Ente rappresentato.
- **Nulla Osta - Matrice scarichi**

Esaminata la richiesta e gli elaborati tecnici allegati, con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda la matrice scarichi al rilascio dell'Autorizzazione a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel parere rilasciato da HERA Spa in data 17/06/2024 con Prot. n.0054620/24; si rammenta inoltre che eventuali opere di modifica/adeguamento della rete fognaria potranno essere realizzate solo previa presentazione di specifica istanza edilizia.

Distinti saluti

**La Responsabile del Servizio Ambiente,  
Patrimonio e Urbanistica  
BIGONI MICHELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Pag. 1 di 2



**Comune di Budrio**  
Settore Sviluppo del territorio  
Servizio Ambiente e Patrimonio



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
MICHELA BIGONI il 20/06/2024 10:06:46  
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005  
PROTOCOLLO GENERALE: 2024 / 18452 del 20/06/2024



Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376  
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745,00

**HERA S.p.A.**  
Direzione Acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
COMUNE di BUDRIO  
Settore Sviluppo del Territorio-Servizio Edilizia  
Privata  
Piazza Filopanti, 11  
40054 BUDRIO BO  
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
ARPAE BOLOGNA  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
VIA SAN FELICE , 25  
40122 BOLOGNA BO  
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 17 giugno 2024  
Prot. n. 0054620/24

Asset management  
Pianificazione e sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo scarico e  
Omologhe/MM

**OGGETTO:** *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:*  
▪ Rif. pratica Hera n° 20/2024 Richiesta di parere Prot. 113664 del 21/12/2023;  
▪ Rif. pratica SUAP 30775/2023.

▪ Ragione sociale ditta	MZ ASPIRATORI SPA
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA FAUSTINO TREBBI, 16 - BUDRIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività industriali Lavorazioni lamiere metalliche piegatura, taglio, saldatura (no verniciatura)
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	-prima pioggia-
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BUDRIO-CAPOLUOGO, VIA MAURO BUDRIO

**Oggetto:** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta Mz Aspiratori S.P.A. P.I. 02080471200 - C.F. 00582450375 per l'impianto sito in Budrio, VIA FAUSTINO TREBBI, 16, 18, 20, VIA GAETANO GIORDANI, 10.  
Rif.Suap 30775/2023

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA richiesta dal Sig. Sermasi Giuseppe c.f. SRMGPP54E26F240Z in qualità di professionista incaricato dalla ditta richiedente (di seguito Richiedente) **MZ ASPIRATORI S.P.A** con sede legale in via Certani,7 a Budrio e stabilimento in via Trebbi 16,18,20 e via Giordani, 10 nel Comune di Budrio, esercente l'attività di **FABBRICAZIONE DI ASPIRATORI INDUSTRIALI**; esaminata la documentazione della Richiedente è possibile stabilire che:

-Lo stabilimento di produzione è intestatario di due separate AUA per i siti contigui di via Trebbi (DET-AMB-2019-2166) e di Via Giordani (DET-AMB-2019-424)

-Con la domanda in oggetto è richiesto di rinunciare alla DET-AMB-2019-424 e di comprendere le prescrizioni per il sito di via Giordani all'interno della DET-AMB-2019-2166.

-I due stabilimenti, in precedenza separati da un cancello, sono ora uniti da un passaggio interno che permette di trasferire i materiali in lavorazione all'interno delle aree di pertinenza esclusiva aziendale;

-Il processo produttivo non genera scarichi di acque di processo che possono costituire acque reflue industriali. Le lavorazioni consistono nella piegatura, taglio e saldatura di lamiera per la realizzazione di aspiratori industriali. Le attività di verniciatura e sabbiatura sono realizzate in altri stabilimenti non oggetto della presente istanza.

-Vengono generati 3 scarichi di **acque reflue domestiche** derivanti dai servizi igienici: S2, S4, S6 questi due ultimi nello stabilimento di Via Giordani. Di seguito i punti di recapito nella pubblica fognatura gestita dalla scrivente società:

-**S2** : Via Trebbi IDSAP:8254768 (nera)

-**S4** : Via Trebbi IDSAP:8254719 (nera)

-**S6**: Via Giordani IDSAP:1142815 (mista)

-Lo stabilimento dispone di una rete separata di raccolta, scarico e trattamento delle acque meteoriche. Il Richiedente dichiara che le aree esterne di via Giordani non presentano alcun deposito di materiali e/o rifiuti e pertanto le acque meteoriche di dilavamento delle suddette aree sono escluse dai vincoli di cui alla DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

-Scarico **S1**: scarico sulla pubblica fognatura bianca di Via Trebbi delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate da sostanze pericolose dei coperti e aree esterne adibite a transito e sosta dei veicoli aziendali, originate dalle pertinenze dell'edificio di Via Trebbi n.16;

-Scarico **S3**: costituito dall'unione di acque di prima pioggia, derivante dalle aree esterne dell'edificio di via Trebbi n.18-20 e lato est dell'edificio di via Trebbi 16, in cui sono depositati semilavorati metallici e rifiuti speciali in cassoni scarrabili, e acque di seconda pioggia e meteoriche di dilavamento non contenenti sostanze pericolose dei coperti dell'edificio di via Trebbi n.18-20

-Scarico **S5**: Scarico nella pubblica fognatura bianca di via Trebbi delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate da sostanze pericolose dei coperti ed aree esterne originate dalle pertinenze di via Giordani 10;

-Scarico **S7**: Scarico nella rete delle acque miste IDSAP 1142815 di via Giordani, gestita dalla scrivente Società, delle acque di dilavamento non contaminate da sostanze pericolose originate dalle pertinenze di via Giordani 10;

-nel fabbricato di via Giordani sarà installata una **caldaia di potenzialità pari a 260 KW (A06) per la quale sono espresse prescrizioni;**

- **il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**

- **il D. Lgs.152/2006;**

- **l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;**

- **l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;**

- **la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;**

- **il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;**

**si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:**

1) -acque reflue domestiche (bagni e servizi) in S2, S4, S6 sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

-le acque di condensa acide prodotte dalla combustione delle caldaie a condensazione devono sempre essere convogliate ad una rete di raccolta delle acque reflue pubblica di tipo nero o misto, osservando le seguenti prescrizioni:

-impianti con portata termica nominale inferiore o uguale a 35 kW: senza nessuna prescrizione;  
-impianti con portata termica nominale superiore a 35 kW: obbligo di installazione di un neutralizzatore di condensa.

- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 4) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 8) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 9) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 10) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 11) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 12) Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.
- 13) -Si evidenzia che la rete fognaria delle acque bianche recapito degli scarichi (S1,S3,S5) in precedenza descritti, non è in gestione alla scrivente Società; tuttavia, nel presente documento si esprime un "parere di congruenza tecnica" in previsione di una futura presa in carico da parte di Hera della suddetta rete meteo e si richiede vengano ottemperate le prescrizioni di seguito riportate.

-vengono ammesse in pubblica fognatura delle acque bianche:

-è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;  
-lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali)

- 14) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
  - allo scarico di cui sopra;
  - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
  - al sistema di trattamento;
  - al punto di immissione terminale in fognatura;
  - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica : **michele.marcosignori@gruppohera.it**

Allegati:

Allegato.1 Planimetria pozzetto prima pioggia.


Cordiali saluti

Firmata digitalmente


**Operations Idrico**

**Responsabile Area Bologna**

*Dott. Ing. Paolo Gelli*



All. 1 Planimetria S3



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto M.Z. ASPIRATORI SPA**  
**Comune di Budrio (BO), via Trebbi n. 16-18-20 e Via Giordani n.10**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione aspiratori industriali svolta dalla società MZ ASPIRATORI Spa nello stabilimento posto in comune di Budrio via Trebbi n° 16, 18, 20 e via Giordani n° 10 secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società MZ ASPIRATORI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: SALDATURA (via Giordani)

Portata massima .....	30600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	10 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Nichel .....	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo .....	1 mg/Nm <sup>3</sup>

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi di concentrazione ammessa per gli inquinanti Nichel e Cromo, non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento per tali inquinanti.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

---

**EMISSIONE E2****PROVENIENZA: SALDATURA – SMERIGLIATURA (via Giordani)**

Portata massima .....	18600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	10 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Nichel .....	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo .....	1 mg/Nm <sup>3</sup>

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi di concentrazione ammessa per gli inquinanti Nichel e Cromo, non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento per tali inquinanti.

---

**EMISSIONE E10****PROVENIENZA: SALDATURA - PUNTATURA (via Trebbi)**

Portata massima .....	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11 m
Durata massima .....	10 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

**EMISSIONI E17 - E18****PROVENIENZA: SALDATURA (via Trebbi)**

Portata massima .....	50000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	13 m
Durata massima .....	10 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolare.....	10mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	----------------------

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: TAGLIO LASER 1 (via Trebbi)

Portata massima .....	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9,5 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: TAGLIO LASER 2 (via Trebbi)

Portata massima .....	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9,5 m
Durata massima .....	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONI A01 – A02 – A03

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO (VIA TREBBI)

EMISSIONE A04

PROVENIENZA: CALDAIA SPOGLIATOIO (VIA TREBBI)

EMISSIONE A05

PROVENIENZA: CALDAIA SPOGLIATOIO (VIA GIORDANI)

EMISSIONE A06

PROVENIENZA. CENTRALE TERMICA (GIORDANI)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

---

## 2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

## 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente

richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli

preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

B, etc.)	
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- i* metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- i* altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

## 6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale

Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpa SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E19, E20 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E19, E20, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

**Arpa e - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpa.e.it](http://www.arpa.e.it) | P.IVA 04290860370

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## 9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:**

- Documentazione Tecnica emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 20188/2018 (stabilimento di Via Giordani 10), sinadoc n. 20190/2018 (stabilimento di Via Trebbi 16-18-20).
- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di modifica sostanziale dell'AUA (agli atti di ARPAE in data 20/12/2023 al PG/2023/216713 e ss.mm. e ii.).

-----

Pratica Sinadoc n°43629/2023

Documento redatto in data 25/07/2024

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto M.Z. ASPIRATORI SPA**  
**Comune di Budrio (BO), via Trebbi n. 16-18-20 e Via Giordani n.10**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la Relazione denominata “*Valutazione di impatto acustico*” presentata dalla società M.Z. ASPIRATORI SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente Normativa per l'attività di lavorazione lamiere metalliche.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/41093 del 01/03/2024.
- Visto il parere favorevole con prescrizioni relativo all'impatto acustico del Comune di Budrio con nota Prot. n. 9327 del 28/03/2024.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Budrio, che tiene conto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola sopracitato, con parere favorevole con n. 9327 del 28/03/2024 trasmesso dal SUAP dell'Unione delle Terre di Pianura con prot.n. 7776 del 02/04/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 03/04/2024 al PG/2024/61878). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato denominato “*Valutazione di impatto acustico*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 13/12/2023 da Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società M.Z. Aspiratori Spa relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 20/12/2023 al PG/2023/216713).

-----  
Pratica Sinadoc 43629/2023

Documento redatto in data 25/07/2024



# Comune di Budrio

Settore Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente e Patrimonio



CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 9327/2024 DEL 28/03/2024

Alla cortese attenzione di

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
UNIONE TERRE DI PIANURA**

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 – MZ  
ASPIRATORI – S.P.A. - PRATICA SUAP N. 30775/2023 – NULLA OSTA ACUSTICO  
COMUNE DI BUDRIO**

In riferimento al parere rilasciato da Arpae sulla matrice rumore ed acquisito agli atti con P.G. n. 6754/2024 del 05/03/2024, siamo con la presente a comunicare il nulla osta del Comune di Budrio tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- a) entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime dei punti di emissione in atmosfera, sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i ricettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale;
- b) qualora la relazione di cui al punto precedente si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore quali barriere, box di contenimento, inverter sugli impianti, etc... tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- c) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;
- d) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- e) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento

Pag. 1 di 2

**Comune di Budrio**

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928318/337 PEC : [comune.budrio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.budrio@cert.provincia.bo.it)

C.F. 00469720379 – P.I.00510771207



# Comune di Budrio

Settore Sviluppo del territorio

Servizio Ambiente e Patrimonio



---

dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;

- f) l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.

Distinti saluti

**La Responsabile del Servizio Ambiente,  
Patrimonio e Urbanistica**

**BIGONI MICHELA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**